CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: Sezioni unite, 28 gennaio 1988, n. 759.

Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia, in ordine alla composizione del corpo elettorale in elezioni rinnovate a seguito di sentenza, promossa da cittadini già iscritti alle liste in occasione delle votazioni annullate.

Omissis.
La tesi del ricorrente non può essere accolta.
Infatti, nel giudizio di merito davanti al T.A.R. in relazione al quale è stato proposto il presente regolamento, ciò che è in discussione non è il diritto di elettorato attivo delle ricorrenti, che le medesime dichiarano essere stato loro riconosciuto mediante l'iscrizione nelle liste elettorali da parte delle competenti commissioni, quanto, piuttosto, le modalità con le quali si sarebbero dovute svolgere le nuove elezioni, una volta annullate le precedenti in sede giurisdizionale.
Non vi è stato, nel caso in esame, alcun disconoscimento del diritto di elettorato, ma ciò che è controverso è se le nuove elezioni dovessero svolgersi in relazione al corpo elettorale determinato sulla base dello stato dei fatti esistente al momento di quelle annullate, oppure tenendo conto delle variazioni in esso intervenute nel periodo intercorrente tra le due elezioni. Incertezza che sembra essere stata determinata da diversità di interpretazioni della sentenza, con la quale il T.A.R., annullando le precedenti elezioni, aveva prescritto che le nuove avrebbero dovuto aver luogo sulla base delle precedenti liste. Prescrizione quest'ultima, comunque la si voglia intendere (ma sul punto v. Cons. Stato 2 aprile 1982 n. 270), che non è certo diretta ad incidere sul diritto di elettorato attivo, ma piuttosto ad indicare le modalità da seguire per la rinnovazione delle elezioni.
Così impostata la questione ed individuato il tema della decisione, non c'è dubbio che la controversia concerna la regolarità delle operazioni elettorali e spetti, pertanto, alla cognizione del giudice amministrativo.
Omissis.